

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 956

Disposizioni in materia di salario minimo

03/10/2024 - 13:16

Indice

1. DDL S. 956 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 956.	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	11
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 233 (pom.) del 02/10/2024.	12

1. DDL S. 956 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 956

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 956

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2023

Disposizioni in materia di salario minimo

Onorevoli Senatori. - La nostra Carta costituzionale ha previsto all'articolo 36 che « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ». In forza di tali norme, la magistratura è intervenuta negli anni a supporto della contrattazione sindacale maggiormente rappresentativa, applicandone i minimi ogni qualvolta differenti accordi collettivi o individuali violassero la sufficienza della retribuzione. Tale sistema ha retto sin quando non è iniziata la stagione delle riforme del mercato del lavoro. A ogni normativa di frantumazione della catena della produzione (facilitando il ricorso ad appalti e subappalti) e di precarizzazione del lavoro (riducendo così sempre più il tempo di sostituzione dei lavoratori) l'intensità del lavoro è aumentata (le ore lavorate *pro capite* in Italia sono maggiori di quelle della Francia o della Germania), mentre la produttività (che dipende dal progresso tecnico, dall'organizzazione e dalla capacità d'innovazione) è diminuita. La produttività italiana è stata al passo con quella francese e tedesca fino alla fine degli anni '70, in modo solo apparentemente contraddittorio, quindi, fino al termine di una lunga stagione di lotte politiche e sindacali. Dai primi '80 è iniziato un rallentamento, peggiorato nella seconda metà degli anni '90 fino a diventare una vera e propria stasi a partire dai primi anni 2000. Da quel momento la produttività è praticamente invariata in Italia. Le continue controriforme del mercato del lavoro hanno condotto dunque a un duplice, ma connesso, esito: a lavoro aumentato, in termini orari, corrisponde un ristagno della quota di prodotto interno lordo (PIL) per ora lavorata e una diminuzione del valore delle retribuzioni reali. Malgrado il nostro Paese vantì una copertura dei contratti collettivi molto alta, ci sono milioni di persone che, pur lavorando, sono povere; dai dati dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) relativi al 2019 emerge che oltre 4 milioni di lavoratrici e lavoratori percepiscono un salario lordo orario inferiore ai 9 euro e oltre 2 milioni non superano gli 8 euro lordi l'ora arrivando a retribuzioni inferiori ai 6 euro. Milioni di lavoratrici e lavoratori percepiscono quindi una retribuzione mensile che non garantisce una vita dignitosa, neppure a chi lavora a tempo pieno e indeterminato. È evidente dunque che la contrattazione nazionale, compresa quella sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, non riesce da sola a garantire il precetto dell'articolo 36 della Costituzione, per cui un intervento legislativo sul salario minimo a sostegno e non in sostituzione del contratto nazionale diventa ineludibile.

L'intervento legislativo che qui si propone tiene conto dell'importanza della contrattazione, ma anche dei suoi limiti, individuando una paga base oraria minima, indicizzata in riferimento all'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al di sotto della quale nessun trattamento retributivo possa scendere.

All'articolo 1 si precisa come tale importo, tenendo conto dei parametri internazionali richiamati anche dalla direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea, non può essere inferiore alle 10 euro lorde l'ora e, come la

stessa direttiva richiede, deve essere soggetto a rivalutazione periodica. Questo valore minimo per i livelli più bassi dell'inquadramento contrattuale (con un meccanismo di indicizzazione) rappresenta il minimo costituzionale incompressibile e inderogabile affinché sia garantita al lavoratore una retribuzione « in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa » e corrisponde al principio di adeguatezza richiamato nel titolo della citata direttiva europea relativa ai salari minimi. La retribuzione contrattuale, così come individuata dalla presente legge, corrisponde al principio di proporzionalità *ex* articolo 36 della Costituzione con le caratteristiche e le peculiarità proprie della contrattazione, con l'unico limite di un valore minimo orario, uguale per tutte e tutti, e sotto il quale non si può scendere. Insomma, una proposta di legge che rende effettivo il diritto del lavoratore a una retribuzione adeguata e dignitosa, in coerenza con quanto richiesto dal legislatore europeo, anche grazie alla maggior tutela giudiziaria e amministrativa che deriverebbe dall'intervento legislativo sul salario. L'obbligo che sorge in capo al datore di lavoro di retribuire i propri dipendenti o al committente, rispetto ai propri collaboratori, con importi non inferiori a quello previsto dalla proposta di legge costituisce un effetto scoraggiante al ricorso alla compressione salariale come unico strumento per garantire margini di profitto e, al contempo, spinge l'Italia a investire su un circuito alto del valore, a recuperare efficienza e produttività, e al contempo avvia un percorso di risanamento degli istituti di *welfare* penalizzati dal crollo delle retribuzioni e di sostegno ai consumi interni. Infatti, l'individuazione del salario spettante al lavoratore, attraverso appunto il parametro definito nell'articolo 1, comma 1, facilita tanto il lavoratore sottopagato che tali istituti nel recupero delle differenze retributive e contributive, avendo a disposizione anche la tutela amministrativa oltre che una più efficace tutela giudiziaria.

L'ultrattività della vigenza contrattuale prevista al comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge impedisce la disapplicazione del contratto nazionale per la parte economica nelle more del suo rinnovo.

L'articolo 2 prevede un meccanismo automatico di rivalutazione dell'importo minimo orario, basato sulla variazione dell'IPCA.

L'articolo 3 estende l'applicazione delle tutele previste dalla presente legge ai rapporti di collaborazione come definiti al comma 1.

All'articolo 4, infine, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie direttamente proporzionali al periodo di effettivo lavoro, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori. Sotto il profilo sanzionatorio si prevede, negli ultimi due commi, nei confronti del contravventore alle previsioni della legge anche l'esclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere, e l'impossibilità per lo stesso di apporre termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato. La violazione di tale prescrizione porterebbe alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ogni lavoratore di cui all'articolo 2094 del codice civile, in conformità all'articolo 36, primo comma, della Costituzione ha diritto, con riferimento alla paga base oraria, a un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 euro lordi l'ora.
2. Qualora il datore di lavoro corrisponda una paga base oraria inferiore a quanto previsto al comma 1, il trattamento economico che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi del comma 1 è quello del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore che stabilisce per i lavoratori il trattamento economico di miglior favore e la cui paga base non sia inferiore nel minimo a 10 euro all'ora al lordo degli oneri di legge, contributivi e fiscali.
3. La retribuzione oraria lorda minima di 10 euro deve intendersi riferita al livello di inquadramento più basso previsto dalla contrattazione collettiva.
4. Ogni lavoratore ha inoltre diritto al pagamento della tredicesima mensilità, delle retribuzioni

differite, delle ore di lavoro straordinario, degli scatti di anzianità e delle altre competenze previste dai CCNL di settore applicati al rapporto di lavoro e che prevedano una paga base non inferiore a quanto previsto dal comma 1.

5. Ai fini dell'applicazione della presente legge è fatta salva l'applicazione al lavoratore e alla lavoratrice dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che prevedono un trattamento economico minimo orario, corrispondente al livello di inquadramento più basso, superiore all'importo del trattamento economico minimo legale.

Art. 2.

(Meccanismo di rivalutazione)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il minimo salariale si rivalorizza alla data del primo gennaio e del primo luglio di ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA).

Art. 3.

(Applicazione ai rapporti di lavoro non subordinato)

1. La disciplina di cui alla presente legge si applica ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme, anche digitali.

2. Il compenso dei rapporti di collaborazione di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dal CNL, identificato secondo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, che disciplina, nel medesimo settore o in settori affini, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa opera o servizio.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

2. In relazione alla violazione di cui al presente articolo, si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. Al datore di lavoro che consapevolmente affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto previsto dall'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all'entità della violazione.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si applica il regime del pagamento in misura ridotta. In caso di reiterazione si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 maggiorate per un terzo. In tutti i casi successivi alla prima reiterazione l'importo è elevato fino alla metà.

5. In aggiunta alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto anche, nei riguardi del lavoratore, all'erogazione di tutte le differenze retributive maturate fino all'applicazione della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 1, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori.

6. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 comporta altresì

l'esclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere.

7. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto subordinato non è ammessa per le aziende che violano l'articolo 1 della presente legge per la durata di tre anni. In caso di violazione di tale divieto il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 5.

(Disposizione transitoria)

1. I contratti o accordi di lavoro con paga oraria inferiore al trattamento minimo legale di cui all'articolo 1 sono adeguati automaticamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 233 (pom.) del 02/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2024**

233ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE

(956) DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE - Disposizioni in materia di salario minimo

(957) Deputato CONTE ed altri. -Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(1237) MAGNI e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice MINASI (LSP-PSd'Az) nota inizialmente che il disegno di legge n. 957 reca due discipline di delega legislativa in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. Dall'ambito delle due deleghe sono esclusi, in base all'articolo 4, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi a essi applicabili.

Le disposizioni finanziarie relative all'esercizio delle due deleghe sono stabilite dall'articolo 3. Riguardo alla delega di cui all'articolo 1, i principi e criteri direttivi sono posti dal comma 2. Essi prevedono: la definizione, per ciascuna categoria di lavoratori, dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti; la determinazione per le società appaltatrici e subappaltatrici dell'obbligo di riconoscere ai lavoratori trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto; l'estensione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva; la definizione di strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello; la definizione di strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'INPS effettuate con il flusso telematico UNIEMENS; l'introduzione di strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali; l'introduzione, per ciascun contratto scaduto e non rinnovato, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, di una forma di intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'adozione di una riforma della vigilanza del

sistema cooperativo; la definizione di modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa.

Riguardo alla delega di cui all'articolo 2, i principi e criteri direttivi sono posti dal comma 2. Essi prevedono: la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva; il perfezionamento delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli; l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio aventi a oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro; la previsione che le forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e di tutte le risultanze acquisite dai soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva. Il disegno di legge n. 956 concerne i livelli minimi di remunerazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori in forma coordinata e continuativa. Esso prevede, all'articolo 1, l'introduzione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 euro, oggetto di rivalutazione semestrale ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 3 prevede che per i collaboratori in forma coordinata e continuativa il compenso non possa essere complessivamente inferiore a quello stabilito, per i lavoratori dipendenti, da un contratto collettivo nazionale di lavoro che preveda una retribuzione di base non inferiore a quella minima suddetta.

L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie, nonché l'esclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere, per i casi di corresponsione di una remunerazione inferiore a quella determinata in base all'articolo 1.

Ai sensi dell'articolo 5, i contratti o accordi di lavoro collettivi che prevedano una remunerazione oraria inferiore al trattamento minimo di cui all'articolo 1 sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disciplina in esame.

In base all'articolo 1, il disegno di legge n. 1237 riguarda i lavoratori dipendenti, i collaboratori in forma coordinata e continuativa e i lavoratori che prestano la propria attività in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o che effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale. L'articolo 2 prevede l'introduzione di un valore minimo orario della remunerazione, pari a 9 euro lordi. Gli articoli 3 e 4 recano alcune norme di chiusura o transitorie e l'articolo 5, comma 3, lettera b), demanda a una specifica Commissione il compito di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

L'articolo 6 prevede una procedura giurisdizionale specifica per la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico spettante.

L'articolo 7 istituisce un Fondo per il salario minimo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per un triennio, al fine di contenere i maggiori costi per i datori di lavoro derivanti dall'applicazione del provvedimento.

L'articolo 8 concerne i termini di decorrenza dell'applicazione della disciplina in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(126) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(281) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di retribuzione proporzionata e sufficiente
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) specifica che le disposizioni di cui al disegno di legge n. 126 si applicano ai lavoratori dipendenti e, con alcune eccezioni, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di un valore minimo orario della remunerazione, pari a 9 euro lordi, con successivo adeguamento annuale, e pone il principio che il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'articolo 3 reca i criteri per l'individuazione delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 4 specifica che i contratti individuati ai sensi degli articoli 2 e 3 trovano applicazione anche nel caso in cui i medesimi siano scaduti o siano stati oggetto di disdetta, con incremento annuale dei relativi importi.

Il successivo articolo 6 prevede una procedura giurisdizionale specifica per la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico spettante.

L'articolo 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità per il deposito dei contratti collettivi nazionali.

L'articolo 8 introduce, in via transitoria e sperimentale, un'imposta sostitutiva, pari al 10 per cento, dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

La disposizione transitoria di cui all'articolo 9 specifica che sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il disegno di legge n. 281, concernente i livelli minimi di remunerazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori in forma coordinata e continuativa, prevede all'articolo 2 che il complessivo trattamento economico non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo trattamento costituisce la retribuzione imponibile minima ai fini della contribuzione di previdenza e assistenza sociale.

Nel caso in cui non sussista un contratto connotato dai requisiti prescritti, il trattamento viene individuato da un accordo interconfederale, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, il trattamento è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita una commissione interistituzionale.

Ai sensi dell'articolo 3, qualora i contratti collettivi non siano rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza, la misura del contributo dovuto dal datore di lavoro all'INPS per i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene rideterminata in misura tripla.

Sulle retribuzioni previste dai contratti scaduti opera, in via transitoria, uno specifico meccanismo di indicizzazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) sollecita una riflessione in merito alla possibilità di trasferimento alla sede referente dei disegni di legge appena illustrati, al fine della congiunzione con i disegni di legge precedentemente incardinati, riguardanti la medesima materia.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) si esprime a favore del mantenimento in sede redigente del disegno di legge n. 281.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) manifesta l'orientamento del proprio Gruppo, favorevole al proseguimento della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 126.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1184-bis) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto della presentazione di due emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) lamenta l'inadeguatezza della programmazione del Governo a fronte di problemi strutturali, quali il calo della quota attiva della popolazione, connessa alla questione pensionistica, quando si porrebbe l'esigenza di una maggiore capacità di integrazione di manodopera qualificata proveniente dall'estero.

Gli incentivi riguardanti il *turnover* nel pubblico impiego contraddicono le parallele politiche volte al prolungamento della durata dell'attività lavorativa in settori dell'amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda le risorse da destinare al sostegno alla crescita, risulta evidente il ricorso sostanzialmente esclusivo al PNRR, accompagnato da una politica di svendita del patrimonio pubblico. Risulta poi grave la mancanza di una visione politica rispondente alle reali esigenze della società civile: l'attuazione della disciplina di delega in materia di politiche per gli anziani è infatti sprovvista di coperture, mentre non sono presenti linee di intervento relativamente alla riduzione dell'orario di lavoro.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) esprime preoccupazione in merito al previsto andamento della spesa pubblica netta e delle prospettive di correzione del disavanzo, le quali fanno sospettare l'intenzione del Governo di lasciare alla prossima legislatura l'onere di correggere i prevedibili squilibri di finanza pubblica. Sono inoltre eccessivamente ottimistiche le previsioni del Governo in ordine alla crescita del PIL, in contrasto con le stime delle maggiori istituzioni internazionali. Le previsioni relative agli anni fino al 2027 segnalano poi una sostanziale contrazione dei redditi da lavoro dipendente in rapporto al PIL, mentre la spesa per prestazioni sociali e la spesa sanitaria, sempre in rapporto al PIL, risulta stagnante.

A parere della senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) i margini di crescita garantiti all'economia nazionale sono consequenziali all'attuazione del PNRR, nonché al forte impulso determinato dal *superbonus*. Nella fase attuale è invece concreto il rischio di una contrazione della spesa sociale e di un complessivo deterioramento delle condizioni del lavoro, in quanto il mercato è ormai contraddistinto da una quota crescente di impieghi sottopagati e di durata brevissima, a fronte dell'insussistenza della crescita.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) segnala l'utilità delle audizioni programmate presso la Commissione di merito, prodromiche, a suo avviso, ai fini della valutazione del documento in esame. È comunque ravvisabile l'assenza di linee di politica industriale, che pure costituirebbero condizione necessaria a garantire occupazione di qualità. Il giudizio sfavorevole sul Piano strutturale di bilancio di medio termine è inoltre motivato dalla mancata individuazione delle risorse necessarie a stimolare lo sviluppo.

A giudizio del senatore [ZULLO](#) (FdI) il documento in titolo è connotato da una particolare credibilità, accompagnata dalla sostanziale prudenza delle stime in esso contenute. In particolare, è correttamente considerata la centralità della sostenibilità del debito pubblico. Pertanto, è condivisibile l'opzione di intervenire sul cuneo fiscale, sul sistema tributario e sugli investimenti, allo scopo di diminuire il rapporto tra debito e PIL, già peggiorato in conseguenza dell'introduzione del *superbonus*.

Il sottosegretario DURIGON espone i più recenti dati dell'ISTAT relativi al mercato del lavoro, che permettono di constatare la forte crescita della popolazione attiva, sia in termini assoluti che percentuali, e la correlata contrazione del tasso di disoccupazione. Risulta inoltre un deciso incremento delle retribuzioni del settore privato, mentre il ricorso ai contratti a tempo determinato è in deciso decremento. Sono poi aumentate le posizioni contributive e sono stati raggiunti risultati notevoli sul piano della lotta alla disoccupazione femminile nel Sud.

Occorre peraltro un rinnovato impegno, volto all'ulteriore e necessario miglioramento degli indicatori menzionati e quindi alla contrazione delle aree di debolezza nei confronti delle economie più sviluppate.

Ha quindi la parola la relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE), la quale presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, che viene posto in votazione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, ritenendo il Piano in esame insufficiente e inattendibile, posto che il Governo si giova in sostanza delle misure di attuazione del PNRR varate nel corso della legislatura precedente.

Preoccupa poi l'inadeguatezza dell'investimento nel settore sanitario, che pone comunque l'Italia lontana dalla media europea in termini di spesa in rapporto al PIL, pari al 7 per cento. Non risulta inoltre chiaro come si intenda fare fronte alle difformità territoriali, posto che, anziché puntare a intervenire sui livelli di deprivazione sociale, si prospetta il reiterato ricorso al criterio della spesa storica. Manca il sostegno alla ricerca, oggetto di tagli, mentre si riducono gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica.

Per quanto riguarda il lavoro, il Governo dovrebbe tenere conto della necessità di politiche migratorie finalizzate all'ingresso di nuova forza lavoro. Nel contesto di stagnazione della crescita, infine, non viene posto alcun rimedio ai fenomeni sempre più gravi del lavoro povero e della precarietà.

Nel preannunciare il voto contrario, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esprime disagio in relazione alla mancanza di un reale confronto, determinato da tempi di esame eccessivamente rapidi. Rileva comunque che è motivo di preoccupazione la scelta del Governo di non affrontare la questione dell'incremento della spesa sanitaria in rapporto al PIL.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che i tempi dell'esame sono condizionati dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea e che comunque il dibattito sul Documento è stato adeguatamente approfondito e caratterizzato da un elevato grado di partecipazione delle forze di opposizione.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) esprime rammarico in riferimento alla mancata possibilità di giovare dall'apporto derivante dalle audizioni che si terranno presso la Commissione di merito. Il Piano strutturale di bilancio di medio termine presenta peraltro lacune notevoli su temi cruciali, quali la qualità del lavoro, l'evoluzione della struttura demografica e l'immigrazione.

Preannuncia infine il voto contrario del suo Gruppo.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) richiama l'attenzione sull'importanza strategica delle politiche in materia sociale, sanitaria e di lavoro, anche in rapporto agli assetti derivanti dall'introduzione dell'autonomia regionale differenziata. Tale questione risulta particolarmente delicata in considerazione della già radicata disparità in termini di effettiva possibilità di fruizione dei LEA. Risulta dunque imprescindibile un impegno comune sui temi di maggiore impatto sociale.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) valuta positivamente lo schema di parere, che coglie adeguatamente la dimensione programmatica del Piano in esame, contraddistinto da previsioni prudenti e dalla definizione di obiettivi credibili riguardo alla competitività, alla sanità e alla riduzione dell'indebitamento, nonché alla questione dell'immigrazione, la quale deve necessariamente essere ricondotta a un quadro di legalità e armonizzata con le esigenze del sistema produttivo.

Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Interviene brevemente la relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), sottolineando il notevole interesse degli interventi svolti, pur nei tempi limitati a disposizione.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere messo ai voti è infine approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO N. CCXXXII, n. 1

La 10a Commissione permanente, esaminato il Documento in titolo, apprezzato l'obiettivo del sostegno alla spesa sanitaria anche in riferimento agli anni successivi al 2026, finalizzato a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR; rilevato con favore il previsto aumento della spesa sanitaria corrente a legislazione vigente, da 131.119 milioni nel 2023 a 147.506 milioni nel 2027; considerata l'attenzione attribuita all'efficientamento delle reti di medicina generale, delle reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, nonché alla digitalizzazione dei dipartimenti di emergenza e accettazione e all'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie;

tenuto conto della prospettazione relativa all'estensione degli investimenti per la ricerca e per la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale del sistema sanitario;
preso atto della richiamata necessità di valutare, nell'ambito del riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, interventi volti al superamento dei divari territoriali;
visti gli obiettivi relativi all'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, alla promozione di stili di vita sani, al contrasto all'abuso di antibiotici e alla riduzione dell'impatto dell'uso di fitosanitari;
considerato l'intendimento, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, di assicurare anche dopo il 2025 i livelli di prestazioni dei centri per l'impiego previsti nel PNRR e lo svolgimento dei progetti di formazione sulle competenze relative alla "transizione verde", nonché la previsione di politiche attive per i lavoratori autonomi;
rilevate le finalità di potenziamento del sistema duale, di incremento dell'occupazione di donne, giovani e soggetti vulnerabili e di incentivazione alla permanenza e alla partecipazione attiva nel mercato del lavoro;
valutato l'impegno, riguardo al pubblico impiego, a portare avanti le modifiche normative avviate per promuovere la mobilità verticale e rafforzare la capacità della dirigenza, nonché a consolidare le misure che agevolano l'accesso dei giovani al lavoro nella pubblica amministrazione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1184-bis](#)

Art. 1

1.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025» inserire le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento di ventiquattro mesi con contratto di lavoro a tempo determinato» e al secondo periodo sostituire le parole: «per l'anno 2025», ovunque ricorrano, con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025» e le parole: «per gli anni 2024 e 2025» con le seguenti: «per l'anno 2024 e a decorrere dall'anno 2025».

1.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.